

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2000, n. 2503.

Criteri ed indirizzi per la individuazione delle diverse aree produttive del Lazio, ai fini degli adempimenti comunali di cui all'art. 2 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 28. Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2001, n. 47.

Comune di Sabaudia (Latina). Variante al piano regolatore generale per il declassamento del Comprensorio 19 da «zona residenziale» a «zona verde rurale». (Delibera consiliare 21 dicembre 1998, n. 23). Approvazione Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2000, n. 25000.

Comune di Roma. Variante integrativa al II P.E.E.P. D3 Ter Tor Vergata. Approvazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2001, n. 48.

Comune di Sabaudia (Latina). Variante al piano regolatore generale per la suddivisione del Comprensorio 24 in due sub comprensori 24 e 25. (Delibera consiliare 5 dicembre 1994, n. 51). Approvazione Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2001, n. 51.

Comune di Nettuno (Roma). Variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un centro di culto per conto dell'associazione dei testimoni di Geova di Nettuno. Deliberazione consiliare 12 luglio 1996, n. 94 Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2001, n. 73.

Comune di Cisterna di Latina. Variante al piano regolatore generale per la realizzazione del progetto di completamento della tangenziale alla s.s. Appia in corrispondenza del comune di Cisterna di Latina (legge regionale n. 60 del 4 maggio 1985 e n. 22 del 26 febbraio 1987), variante «Collina dei Pini»; tratto tra la s.s. Appia al km 49+450 e la s.p. di Campolone - estesa km 2+820. (Deliberazione consiliare n. 85 del 3 agosto 1998). Legge n. 1/78 e legge regionale n. 36/87. Approvazione Pag. 27

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 133.

Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla legge n. 492/93, art. 9 e dei programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie sociali, legge n. 179/92, art. 4, da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi Pag. 31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 146.

Modalità per la tenuta del registro volontario regionale delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali e per l'iscrizione in esso, ai sensi della legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 Pag. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2000, n. 762.

Cancellazione dall'albo degli enti ausiliari della sede operativa della Fondazione «Don Cosimino Fronzuto», sita in Spigno Saturnia (Latina), via Aracoeli n. 38/40, ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 e dell'art. 11 della deliberazione della Giunta regionale del 13 ottobre 1993, n. 7731 Pag. 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2001, n. 21.

Nomina commissario straordinario regionale dell'Università agraria di Civitella Cesì (Viterbo) Pag. 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2001, n. 24.

Scioglimento Università agraria S. Michele in Teverina (Viterbo), deliberazione di Giunta n. 1007 del 24 marzo 1998. Revoca per principio dell'autotutela il precedente decreto n. 1827/99, concernente il passaggio dei beni di proprietà dell'Università agraria di S. Michele in Teverina (Viterbo) al Comune di Civitella d'Agliano (Viterbo). Pag. 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2001, n. 26.

Variante dell'area d'intervento della sede operativa dell'Associazione Saman, sita in Borgo Sabotino (Latina), via delle Vergini Nuove n. 16. Parziale modifica dei decreti n. 2259/95, n. 2336/96 e n. 2069/97 Pag. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2001, n. 27.

Parziale modifica dei decreti n. 766 del 19 maggio 1999 e n. 1913 del 29 dicembre 1999, relativi all'iscrizione all'albo degli enti ausiliari della sede operativa dell'Associazione «Valle della Speranza», sita in Borgo Montello (Latina), località Le Ferriere, via dei Vigneti s.n.c. Pag. 75

ORDINANZA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE 6 febbraio 2001, n. 2.

Sisma 11 marzo 2000. Opere di puntellamento Chiesa di S. Anatolia, Comune di Gerano (Roma) Pag. 75

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO E SPORT 19 gennaio 2001, n. 45.

Legge regionale 10 novembre 1998, n. 49. Iscrizione all'albo regionale delle associazioni di cittadini di altre Regioni d'Italia presenti nel territorio laziale, istituito con deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 1999, n. 633 Pag. 76

DIPARTIMENTO SCUOLA, FORMAZIONE E POLITICHE PER IL LAVORO.

Nota dell'Assessore 16 febbraio 2001 Pag. 77

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 19 gennaio 2001, n. 50.

Parziale revoca della determinazione dirigenziale 14 dicembre 1999, n. 394 Pag. 84

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 GEN. 2001

=====

ADDI' 30 GEN. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RINUNTA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANWARELLI	Antonello	"
ARACRE	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI _____

DELIBERAZIONE N° 133

OGGETTO: deliberazione concernente:

Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla legge 493/93 art. 9 e dei programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie sociali, legge 179/92 art.4, da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi.



OGGETTO Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla legge 493/ 93 art. 9 e dei programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie sociali, legge 179/92 art.4 già attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n° 457, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n° 179 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 4 dicembre 1993 n° 493 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 1° luglio 1997 n° 4060;

VISTA la deliberazione del consiglio regionale 29 luglio 1999 n. 535;

VISTA la propria deliberazione del 21 gennaio 1997 n° 93 di determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale finanziati con fondi dell'edilizia sovvenzionata;

RITENUTO:

- che l'attuazione dei suddetti programmi regionali richiede lo svolgimento di una serie di iniziative, atti, adempimenti e provvedimenti in sede locale fra di loro connessi specie con riferimento alla erogazione di fondi di cui alle citate leggi n° 179/92 e n° 493/93;
- che la Regione è tenuta a sovrintendere e vigilare sulla attuazione e gestione dei programmi con riguardo sia all'insieme delle finalità ed obiettivi di programmazione edilizia sia al singolo intervento programmato, per quanto concerne soprattutto la parte relativa alle qualità prestazionali degli alloggi, la corrispondenza del programma con gli impegni assunti, il riscontro tecnico economico;
- che è interesse prioritario della Regione, specie nell'attuale congiuntura socio-economica, assicurare che gli interventi edilizi siano attivati sollecitamente e comunque nei tempi previsti dalla vigente normativa e dalla programmazione regionale, per consentire gli auspicati esiti positivi sul piano occupazionale e degli investimenti;

CONSIDERATO, pertanto, che in relazione a quanto sopra sia opportuno impartire adeguate istruzioni e direttive agli operatori (cooperative edilizie, imprese di costruzione e loro consorzi);

VISTE le direttive ed indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi 179/92 e 493/93 di cui all'allegato A), che forma parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO che le direttive e gli indirizzi di cui all'allegato A), siano rispondenti alle esigenze più volte manifestate sia dagli amministratori comunali che dagli operatori;

RITENUTO, per quanto sopra, condivisibile quanto contenuto nell'allegato A);

RITENUTO altresì necessario pubblicizzare dette direttive ed indirizzi, sia presso gli amministratori comunali che presso gli operatori interessati e che sia in merito opportuno dare mandato al Dipartimento urbanistica e casa per tale pubblicizzazione;

RITENUTO inoltre necessario stabilire i limiti di reddito per i conduttori e gli assegnatari degli alloggi che verranno realizzati, assimilando tali limiti a quelli previsti per l'edilizia agevolata;



VISTA la legge 15 maggio 1997, n° 127;

DELIBERA

1. Sono approvate le "Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla legge 493/93 art. 9 e dei programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie sociali legge 179/92 art. 4 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi" contenute nell'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione.
2. Il Dipartimento Urbanistica e casa pubblicizzerà le Direttive ed Indirizzi di cui al precedente punto 1 al fine di darne la migliore conoscenza agli operatori.
3. Il reddito convenzionale di conduttori o assegnatari per gli interventi realizzati con i fondi e le modalità di cui all'art.9 della legge 4 dicembre 1993 n° 493, non può essere superiore a quello stabilito per la terza fascia dell'edilizia agevolata;
4. Il reddito convenzionale dei conduttori per gli interventi realizzati con i fondi e le modalità di cui all'art.4 della legge 17 febbraio 1992 n° 179, non può essere superiore a quello stabilito per la prima fascia dell'edilizia agevolata;
5. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n°127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



Responsabile
(Stefano Botta)

Stefano Botta

31 GEN. 2001

ew

DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FRUENTI DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 493/93 ART. 9 E DEI PROGRAMMI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI, LEGGE 179/92 ART.4, DA ATTUARSI DA COOPERATIVE EDILIZIE, IMPRESE DI COSTRUZIONE E RELATIVI CONSORZI.

1. PREMESSE GENERALI

Al fine di consentire la corretta realizzazione degli interventi costruttivi, con riferimento in particolare ai compiti di coordinamento e di indirizzo tecnico e procedurale che la Regione svolge, si forniscono opportune disposizioni attuative in relazione alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti a livello nazionale e regionale ed ai dispositivi contenuti nelle deliberazioni di Giunta regionale riguardanti sia la concessione di contributi e finanziamenti a cooperative edilizie ed imprese di costruzione sia le determinazioni dei limiti di costo.

In ordine alla attuazione dei programmi edilizi, occorre innanzitutto richiamare le disposizioni di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 6.8.1999 n° 12 per le quali gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi. Decorso inutilmente il suddetto termine la Regione promuove conferenze di servizi al fine di verificare la fattibilità degli interventi e rimuovere gli impedimenti che si frappongono alla loro realizzazione per concludere accordi di programma con i comuni e gli operatori interessati concordando le iniziative per l'avvio degli interventi e fissare un nuovo termine per l'inizio lavori che comunque non potrà essere superiore a dieci mesi a datare dalla stipula dell'accordo di programma.

La perentorietà dei termini di cui sopra, unitamente all'esigenza di far conseguire ai programmi regionali gli auspicati effetti positivi sul piano sociale ed economico, richiede, pertanto, ai Comuni ed agli operatori il massimo impegno per il rapido svolgimento degli adempimenti di rispettiva competenza.



2. DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI COSTRUTTIVI FINANZIATI

A Interventi costruttivi ammessi a fruire dei contributi previsti dall'art. 9 della legge 493/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella lettera di ammissione al finanziamento sono stati indicati, per ciascun operatore, l'importo del contributo in conto capitale ammesso ed i mq. di superficie complessiva realizzabile.

A quest'ultimo dato si deve, in via immediata, far riferimento ai fini delle scelte che il Comune dovrà effettuare in ordine all'indicazione dell'area ed ai successivi adempimenti.

Peraltro non può sottacersi che le scelte comunali possono essere condizionate da ulteriori elementi riferibili alla normativa del piano di zona e che si verifichi una non puntuale corrispondenza tra le normative di piano ed il programma costruttivo come sopra dimensionato.

In tal caso per esigenze progettuali e/o dell'utenza, è consentito l'aumento della superficie complessiva realizzabile, così come determinata dalla Regione, in misura non superiore al 15% sempre che anche nella parte in aumento vengano rispettate le caratteristiche della tipologia di intervento.

Ai fini sempre del dimensionamento del programma costruttivo dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni tecnico-costruttive, nazionali e regionali, derivanti dalla normativa vigente.

Sulla base di quanto sopra può emergere la necessità e l'opportunità – pure in presenza di piano di zona studiato con cura – di predisporre varianti al piano stesso. Ovviamente, si fa riferimento solo alle varianti previste dall'art.34 della legge n.865/1971 per le quali la procedura è semplificata, essendo esse approvate direttamente dal Comune in quanto non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro dello stesso, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico. Varianti di diverso tipo non sono consentite in quanto richiedono tempi e procedure di approvazione definitiva non compatibili con l'attuazione del programma costruttivo finanziato.

In presenza di piano di zona adottato, le varianti ex art. 34, legge n.865 sono definite ed approvate con la stessa deliberazione di delimitazione delle aree, assunta ai sensi dell'art.3 della legge n. 247/1974.

B Interventi costruttivi finanziati per gli interventi di cui all'art.4 della legge 179/92 e successive modificazioni e integrazioni

Nella lettera di ammissione al finanziamento sono stati indicati, per ciascun operatore, l'importo del finanziamento massimo concesso ed i mq. di superficie complessiva realizzabile.

I Comuni, in sede di assegnazione delle arce dovranno, per quanto possibile, localizzare in via prioritaria tali programmi in piani di zona già consolidati o in via di completa espansione e determinare la cubatura da assegnare, in riferimento alla superficie complessiva assegnata per ogni intervento.

Peraltro, analogamente a quanto sopra riportato per gli interventi di cui all'art. 9 della legge 493/93, può verificarsi una non puntuale corrispondenza tra le normative di piano ed il programma costruttivo come sopra dimensionato.

In tal caso è consentita, per esigenze progettuali e particolari dell'utenza cui sono destinati i programmi, la possibilità di aumentare la superficie complessiva realizzabile rispetto a quella ammessa a finanziamento sempre che anche nella parte in aumento vengano rispettate le caratteristiche della tipologia di intervento. Per le suddette esigenze è altresì consentito di diminuire, fino al limite del 15%, la superficie complessiva realizzabile.

In caso di aumento, il costo per l'eccedenza di superficie complessiva realizzata sarà a carico dell'operatore mentre nel caso in cui venga realizzata una superficie inferiore rispetto a quella ammessa a finanziamento, il finanziamento verrà ridotto e ricalcolato applicando, alla superficie complessiva realizzata, il costo a mq. convenzionale consentito.



3. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il progetto, completo di tutti gli elaborati, dovrà rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni tecniche vigenti e quelle, in particolare, stabilite:

- dal Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975;
- dalla legge n.457 (artt. 43 e 16);
- dal Decreto Ministeriale n° 236/89 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);
- dal Decreto del Ministro dell'Interno n° 246/87 (Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio uguale o superiore a 11 metri);
- dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 412/93 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi, in attuazione dell'art. 4 della legge n° 10/91);
- dal Decreto Legislativo n° 494/96 (Attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
- dal Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (G.U. n. 297 del 22.12.1997).

Per i programmi fruitori dei contributi previsti dalla legge 179/92 art.4 devono essere accessibili, in conformità alla normativa tecnica del richiamato D.M.236/89, tutti gli alloggi, gli spazi esterni e le parti comuni mentre per quelli fruitori dei contributi previsti dalla legge 493/93 art. 9, devono essere accessibili gli spazi esterni, le parti comuni ed almeno il 5% degli alloggi previsti, con un minimo di un alloggio per ogni intervento.


Quali indirizzi e norme da adottare per la progettazione degli interventi in merito a:

- Criteri sulla scelta dei progettisti e dei Direttori dei Lavori.
- Indirizzi di progettazione.
- Adeguamento standard abitativi
- Sistema energetico
- Sistemazione delle aree verdi
- Parcheggi
- Innovazioni tecnologiche
- Qualificazione dello spazio urbano
- Qualità ecosistema
- Risparmio delle risorse
- Miglioramento della Qualità Ambientale,

vengono confermati quelli contenuti nell'Allegato A, punto 3, della **deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 1998 n° 3389**.

Per i programmi di cui all'art.4 della legge 179/92 i locali destinati a:

- soggiorno comune
- sale di incontro polivalenti
- sala da pranzo collettiva
- cucina e locali accessori della sala da pranzo collettiva
- locali per assistenza medica e/o domestica
- locale controllo e vigilanza
- alloggio per guardiania
- sala lettura



-sala attività motorie o fisioterapia

-locale lavanderia a gettone

data la particolare categoria di utenti, vengono considerati servizi residenziali di stretta pertinenza degli alloggi quale loro indispensabile completamento e la loro superficie complessiva, nel limite del 30% di quella relativa agli alloggi, è considerata a tutti gli effetti Superficie Utile Residenziale.

Eventuale superficie, destinata a tali locali, eccedente il suddetto limite viene considerata quale Superficie non residenziale.

4. CONCESSIONE AD EDIFICARE

La concessione è richiesta secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio, ed è rilasciata, a chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art.4 della legge 28 gennaio 1977, n.10, tenendo presenti le disposizioni contenute nella legge regionale 28 luglio 1978, n.35 pubblicata nel S.O. al B.U.R. 10 agosto 1978, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Giova qui richiamare l'attenzione del Comune su due specifici obblighi di legge:

- a) La normativa tecnica della legge n.457, ivi compresa quella concernente l'installazione dei servizi igienici e la realizzazione di scale in ambienti non direttamente aerati, come previsto dagli artt. 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n.166 (richiamati nel secondo comma dell'art.43 della legge n.457), trova applicazione anche se in contrasto con il regolamento edilizio e con le norme di piano;
- b) l'applicazione delle disposizioni vigenti inerenti l'altezza virtuale e l'altezza netta delle abitazioni non deve comportare aumenti alle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici né nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.

Il rilascio della concessione ad edificare dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta (v. al riguardo: art. 11 Legge n.247/1974 e art.38 della citata legge regionale n.35/1978).


5. COSTI E DIFFERENZIALE DI QUALITÀ

Per questi aspetti si deve fare riferimento alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 1997 n° 93 di recepimento del D.M. 5 agosto 1994 e della Circolare del Ministero LL.PP. 16 gennaio 1995 che introducono novità di rilievo sia nella struttura interna dei massimali, sia per il riferimento al differenziale di costo per qualità aggiuntive dell'intervento.

La citata deliberazione regionale sui costi prevede la possibilità di introdurre una maggiorazione del massimale redigendo il piano qualità specifico per ciascun intervento, allo scopo di garantire ulteriormente maggiore durabilità dell'opera e la prevenzione di errori di progettazione e di difetti di costruzione.

Il piano di qualità dovrà indicare:

- gli obiettivi di qualità da conseguire;
- le responsabilità dei diversi soggetti nelle diverse fasi del processo edilizio:



[Handwritten signature and scribbles]

- le procedure e le istruzioni di lavoro;
- i programmi di prove, controlli e collaudi;
- le modalità di revisione e modifica dell'intervento.

I costi per la qualità aggiuntiva dell'intervento riguardano:

- a) l'adozione di una polizza postuma decennale;
- b) l'adozione di un piano di qualità che riguarda: nuove soluzioni progettuali, l'incremento della durabilità dell'opera mediante la prevenzione dei difetti ed errori; l'inserimento di elementi di qualificazione del fabbricato, l'impiego di materiali costruttivi particolari, l'introduzione di particolari tipi di sperimentazione;
- c) l'adozione di un programma di manutenzione;
- d) la posa in opera di materiali per migliorare il comfort ambientale.

Si fa rinvio alla citata deliberazione di G.R. 93/1997 per una puntuale e specifica applicazione delle maggiorazioni dei costi in dipendenza della qualità aggiuntiva che si vuole perseguire per ogni intervento.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I PROGRAMMI DI CUI ALL' ART. 4 LEGGE 179/92 (PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI - ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP)

La forte presenza di popolazione anziana residente nel territorio regionale nonché i bisogni dei portatori di handicap, hanno indotto la Regione a stanziare fondi riservati a tali categorie speciali come da deliberazione 20 febbraio 1996 n.788 (punto 4.3-C delle Direttive e modalità procedurali) riservandosi la facoltà di stabilire requisiti soggettivi od oggettivi in deroga a quelli previsti dalle vigenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

I programmi ammessi al finanziamento potranno essere considerati come programmi pilota e/o sperimentali se saranno previste non meno di cinque distinte qualità, aggiuntive a quelle previste per il piano di qualità indicate nella citata deliberazione di G.R. 93/1997, fra quelle di cui alla specifica che segue:

SICUREZZA:


- Contro le cadute
- In situazioni di pericolo e di emergenza
- Contro l'incendio (luogo sicuro statico, luogo calmo)

FRUIBILITÀ:

- Accessibilità (opere realizzate in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 236/1989)
 - Accessibilità degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio, attrezzati a verde giardino - orto - ritrovo all'aperto
 - Accessibilità delle parti comuni dell'edificio
 - Accessibilità delle parti comuni di pertinenza dell'edificio quali garage, parcheggio, percorsi veicolari e pedonali
 - Accessibilità di apparecchiature elettriche, di sicurezza e di segnalazione quali citofoni, interruttori, salvavita, campanelli di allarme
- Agevole identificazione dei luoghi
- Arredabilità
- Dotazione di impianti ed attrezzature idonei ai particolari utenti
- Tranquillità e riservatezza
- Introspezione

BENESSERE:

- Illuminazione naturale
- Illuminazione artificiale



- Umidità relativa
- Pressione sonora
- Comfort estivo/invernale
- Purezza dell'aria, anche con sistemi di aspirazione centralizzata

GESTIONE:

- Pulibilità e manutenibilità
- Flessibilità degli alloggi
- Risparmio energetico e fonti energetiche alternative

ALTRE QUALITÀ AGGIUNTIVE :

- Realizzazione di locali di ritrovo comuni posti all'interno dell'edificio
- Sicurezza dei percorsi e delle zone di sosta anche ai piani, su eventuali ballatoi, con zone di sosta per la conversazione per stimolare la vita di relazione;

Qualora il costo per l'applicazione delle almeno cinque qualità aggiuntive di cui sopra sia superiore al 15% dell'importo del finanziamento ammesso ed il progetto di concessione edilizia preveda l'adeguamento di tutto l'intervento al Decreto Ministeriale n° 236/89 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), l'operatore dovrà redigere apposito fascicolo descrivendo analiticamente tutte le caratteristiche dell'intervento con piante sezioni ecc. e le soluzioni/specifiche relative alle qualità aggiuntive. Dovrà inoltre essere certificato sia dal committente sia dal progettista il riconoscimento dell'utilizzo da parte della Regione Lazio dei risultati o dei contenuti sperimentali o tecnici di cui al programma ammesso a finanziamento ai fini di un loro utilizzo per una futura normativa Regionale comprensiva anche dei programmi destinati a particolari categorie sociali.

Quanto sopra potrà determinare l'attribuzione all'operatore di particolari punteggi in caso di futuri bandi per l'attuazione dei programmi per particolari categorie sociali .



6. COSTO CONVENZIONALE A METRO QUADRATO RIFERITO ALLA SUPERFICIE COMPLESSIVA

Nella deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 1997 n° 93 sono, tra l'altro, stabiliti i costi convenzionali per metro quadrato di Superficie Complessiva per alloggi di nuova costruzione, con riferimento a ciascuna delle tipologie di intervento previste. In particolare, per gli interventi di nuova costruzione, il costo convenzionale, a metro quadrato di Superficie Complessiva per ogni singola Provincia, risulta illustrato nella seguente tabella:

Interventi di nuova edificazione

Provincia	COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA C.B.N.	MAX COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA C.R.N.	MAX COSTO CONVENZ. TOTALE DELL'INTERVENTO C.T.N.
	£. x mq Sc.	£. x mq Sc.	£. x mq Sc.
FROSINONE	1.050.000=	1.200.000=	1.700.000=
LATINA	1.000.000=	1.150.000=	1.620.000=
RIETI	1.000.000=	1.150.000=	1.620.000=
ROMA	1.050.000=	1.200.000=	1.700.000=
VITERBO	1.000.000=	1.150.000=	1.620.000=

7. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI

A) Interventi finanziati ai sensi dell'art.9 della legge 493/93 (locazione a termine - contributi in conto capitale)

Il punto 1.4 del D.M. 5/8/1994 fissa il contributo concedibile, per gli interventi di nuova costruzione finanziati ai sensi dell'art.9 della legge 493/93, in unica soluzione e nella misura del 20 per cento del costo convenzionale dell'alloggio.

Si riporta di seguito il prospetto -suddiviso per ambiti provinciali- con la determinazione sia del reddito convenzionale dei conduttori o degli assegnatari che della percentuale da applicare al prezzo di cessione per la determinazione del canone annuo :

Art. 9 legge 4 dicembre 1993 n. 493 Locazione a termine per lavoratori dipendenti

massimali di reddito convenzionale dei conduttori o degli assegnatari in godimento	valore massimo del canone o del corrispettivo annui (in % del prezzo di cessione)	contributo in unica soluzione concedibile all'operatore in % del costo convenzionale per ciascuna provincia	£. x mq. Sc.
		FROSINONE	340.000=
		LATINA	324.000=
£. 65.500.000=	4,5 %	RIETI	324.000=
		ROMA	340.000=
		VITERBO	324.000=

B) Interventi finanziati ai sensi dell'art. 4 della legge 179/92 (in conto capitale)

Nella lettera d'ammissione al finanziamento sono stati indicati, per ciascun operatore, l'importo del finanziamento massimo concesso in funzione dei mq. di superficie complessiva realizzabile e del costo convenzionale precedentemente riportato.

8. CONVENZIONE COMUNE-OPERATORI

Al riguardo vale quanto disposto al punto 8 delle direttive ed indirizzi di cui all'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 1998 n° 3389 con le seguenti precisazioni:

- Costo di costruzione: i costi di riferimento sono quelli indicati nella deliberazione di Giunta regionale n. 93/97.
- La destinazione a locazione degli alloggi compresi negli interventi finanziati ai sensi dell'art.4 della legge 179/92 (locazione permanente) non potrà essere variata mentre quella relativa agli alloggi compresi negli interventi finanziati ai sensi dell'art.9 della legge 493/93 (locazione a termine) non potrà essere variata prima di otto anni.
- Polizza fideiussoria: le condizioni generali e particolari che devono essere contenute nella polizza in questione sono riportate nell'allegato Mod. 1 precisando che l'importo della garanzia deve corrispondere all'importo del contributo concesso.

I Comuni, ai sensi del decimo comma dell'art. 35 della legge 865/71, come sostituito dall'art. 3, comma 63, della legge 662/96 lettera b) e d), come modificato dall'art. 7 della legge n.136/99 lettera b), considerata la finalità dei programmi costruttivi ammessi a beneficiare del



contributi oggetto della presente normativa ed in special modo a quelli previsti dall'art.4 della legge 179/92 (locazione permanente), stabiliranno a favore di tali programmi le condizioni particolari ivi previste circa il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

9. PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

A) Procedure di finanziamento per interventi finanziati ai sensi dell'art.9 della legge 493/93 (locazione a termine - contributi in conto capitale)

A.1 Rapporti con la Regione.

L'operatore deve produrre al Dipartimento Urbanistica e Casa, Area 13 F, i seguenti atti e documenti:

- a) il progetto vistato dalla Commissione edilizia comunale nonché la concessione ad edificare;
- b) la relazione tecnico-economica utilizzando esclusivamente il modello allegato alle presenti disposizioni (**Mod. 6**) denominato Quadro Tecnico Economico per gli interventi di edilizia residenziale pubblica - Nuove costruzioni - legge 493/93 - locazione a termine -, che va compilato in ogni sua parte.

Su tali elaborati sarà apposto il visto regionale con attestazione dell'avvenuto deposito.

Il quadro tecnico economico e relativo supporto magnetico, ed il progetto con i visti di approvazione della Commissione edilizia comunale, devono essere presentati in triplice copia.

Due copie del quadro tecnico economico e del progetto saranno restituite all'operatore.

- c) Copia della convenzione stipulata con il Comune.

Ogni variazione che modifichi le previsioni del progetto e del quadro tecnico economico dovrà essere trasmessa all'Assessorato per la prescritta attestazione.

A lavori ultimati dovrà pervenire l'attestato di fine lavori rilasciato dal Comune, la perizia giurata del direttore dei lavori a lavori ultimati di cui all'allegato **Mod. 4**, il Quadro tecnico economico utilizzando esclusivamente il modello allegato (**Mod. 6**).

La Regione si riserva in ogni momento di esercitare verifiche e controlli sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla corrispondenza tra quanto riportato sui quadri tecnico-economici e quanto effettivamente realizzato.

A.2 Requisiti soggettivi dei destinatari e limiti di reddito

I destinatari delle abitazioni realizzate possono essere esclusivamente lavoratori dipendenti, il cui reddito convenzionale del nucleo familiare non sia superiore a **£. 65.500.000= annui**. Per la determinazione del reddito e l'accertamento dei requisiti soggettivi -da riferirsi alla data del contratto di locazione debitamente registrato- si applicano, ove ne ricorrano i motivi, le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 6 luglio 1999 n.3747.

A.3 Modalità di concessione e di erogazione dei contributi.

La concessione e la successiva erogazione del contributo saranno effettuate secondo le seguenti fasi procedurali:

- a) Provvedimento regionale di concessione provvisorio;
- b) Erogazione del contributo in unica soluzione;
- c) Provvedimento definitivo di concessione
 - a) Provvedimento provvisorio di concessione

Il provvedimento regionale di concessione provvisorio sarà emesso a favore del soggetto attuatore dell'intervento sulla base del costo convenzionale risultante dal Quadro tecnico-economico



dell'intervento per un importo non superiore a quello assegnato con la deliberazione regionale di ammissione ai contributi relativi al programma.

b) Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato, dopo la stipula della convenzione ex art. 35 legge 865/71, relativa all'intervento, risultante dal Q.T.E. vistato dalla Regione Lazio, in unica soluzione a completamento della struttura e della copertura da documentare con apposita perizia giurata redatta dal Direttore dei Lavori. A tal fine l'operatore dovrà presentare:

- perizia giurata del direttore dei lavori che attesti il completamento della struttura e della copertura di cui all'allegato **Mod. 2**;
 - certificato storico di iscrizione alla Camera di commercio
 - polizza fidejussoria con le condizioni particolari di cui all'allegato **Mod. 1**
- e, per le sole Cooperative:

- certificato di iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative.

c) Provvedimento definitivo di concessione

Dietro presentazione del certificato comunale di fine lavori e del Q.T.E. finale dell'intervento, sulla base dei requisiti oggettivi dell'intervento e dei requisiti soggettivi dei beneficiari, sarà emesso il provvedimento regionale di concessione definitiva del contributo.

Con tale provvedimento sarà stabilito l'esatto ammontare del contributo relativo all'intervento nonché l'importo dell'eventuale recupero nel caso in cui sia stato erogato un contributo superiore a quello dovuto.

Il contributo definitivo non può complessivamente superare quello programmato

A.4 Garanzie.

L'erogazione del contributo in unica soluzione è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto attuatore, di fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo stipulata con istituti abilitati nella quale devono essere inserite le condizioni particolari riportate nell'allegato **Mod. 1**.

La polizza sarà svincolata, su richiesta della Regione, ad avvenuto rilascio dell'attestato relativo al possesso -alla data del contratto di locazione debitamente registrato- dei requisiti soggettivi dei beneficiari, successivamente al Nulla Osta regionale sul QE finale ed al verificarsi delle condizioni del finanziamento.

B) Procedure di finanziamento per interventi finanziati ai sensi dell'art. 4 della legge 179/92 (locazione permanente per particolari categorie sociali - contributi in conto capitale)

B.1 Rapporti con la Regione.

L'operatore deve produrre al Dipartimento Urbanistica e Casa, Area 13 F, i seguenti atti e documenti:

a) il progetto vistato dalla Commissione edilizia comunale nonché la concessione ad edificare;

b) la relazione tecnico-economica utilizzando esclusivamente il modello allegato alle presenti disposizioni (**Mod. 7**) denominato Quadro Tecnico Economico per gli interventi di edilizia residenziale pubblica - Nuove costruzioni - art. 4 legge 179/92 - particolari categorie sociali -, che va compilato in ogni sua parte.

Su tali elaborati sarà apposto il visto regionale con attestazione dell'avvenuto deposito



Il quadro tecnico economico e relativo supporto magnetico, ed il progetto con i visti di approvazione della Commissione edilizia comunale, devono essere presentati in triplice copia. Due copie del quadro tecnico economico e del progetto saranno restituite all'operatore.

c) Copia della convenzione stipulata con il Comune.

Ogni variazione che modifichi le previsioni del progetto e del quadro tecnico economico dovrà essere trasmessa all'Assessorato per la prescritta attestazione.

A lavori ultimati dovrà pervenire l'attestato di fine lavori rilasciato dal Comune, la perizia giurata del direttore dei lavori a lavori ultimati di cui all'allegato Mod. 4, il Quadro tecnico economico utilizzando esclusivamente il modello allegato (Mod. 7).

La Regione si riserva in ogni momento di esercitare verifiche e controlli sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla corrispondenza tra quanto riportato sui quadri tecnico-economici e quanto effettivamente realizzato.

B.2 Requisiti soggettivi dei destinatari e limiti di reddito

I conduttori, appartenenti alle particolari categorie sociali, come individuate con D.C.R. del 1° febbraio 1995 n° 1105, devono essere persone

-che non abbiano bisogno di assistenza continua

-con nucleo familiare non superiore a tre componenti (consentito nucleo familiare superiore a tre componenti solo se il progetto preveda soluzioni con accorpamento di alloggi)

-con reddito annuo convenzionale del nucleo familiare non superiore a **£. 33.000.000=**

Ulteriori requisiti per le particolari categorie sociali:

anziani : persone che abbiano compiuto il 65° anno d'età

portatori di handicap : persone con invalidità, riconosciuta dalle competenti ASL, almeno "superiore a 2/3"

Per la determinazione del reddito e l'accertamento dei requisiti soggettivi -da riferirsi alla data del contratto di locazione debitamente registrato- si applicano, ove ne ricorrano i motivi, le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 6 luglio 1999 n.3747.

B.3 Modalità di concessione e di erogazione dei contributi.

La concessione e la successiva erogazione del contributo sarà effettuata secondo le seguenti fasi procedurali:

a) Provvedimento regionale di concessione provvisorio;

b) Erogazioni in acconto;

c) Provvedimento definitivo di concessione ed erogazione a saldo.

a) Provvedimento provvisorio di concessione

Il provvedimento regionale di concessione provvisorio sarà emesso a favore del soggetto attuatore dell'intervento sulla base del costo convenzionale risultante dal Quadro tecnico-economico dell'intervento per un importo non superiore a quello assegnato con la deliberazione regionale di ammissione ai contributi relativi al programma.

b) Erogazioni in acconto

Il contributo sarà erogato, dopo la stipula della convenzione ex art. 35 legge 865/71, relativa all'intervento, risultante dal Q.T.E. vistato dalla Regione Lazio, in quattro rate come di seguito specificato:

- la prima erogazione, pari al 30 % del finanziamento concesso, ad inizio lavori attestato dal Comune e comunque dopo la stipula della convenzione ex art. 35 legge 865/71.



- la seconda, pari al 30 % del finanziamento concesso, sarà erogata al raggiungimento del 50% dei lavori;
- la terza, pari al 30 % del finanziamento concesso sarà erogata al raggiungimento del 90% dei lavori;
- la quarta ed ultima rata, pari al saldo del finanziamento concesso, sarà erogata a lavori ultimati, dietro presentazione del certificato comunale di fine lavori e del modello relativo al Q.T.E. finale dell'intervento, e comunque dopo l'emissione del provvedimento regionale di concessione definitiva del contributo.

Per ciascuna erogazione il soggetto attuatore dovrà presentare la seguente documentazione:

- certificato storico di iscrizione alla Camera di commercio
- polizza fidejussoria con le condizioni particolari di cui all'allegato **Mod. 1**

c, per le sole Cooperative:

- certificato di iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative.

Per la seconda e terza erogazione il soggetto attuatore dovrà altresì presentare:

- perizia giurata del direttore dei lavori, che attesti il raggiungimento della percentuale dell'importo dei lavori sopra indicata, di cui all'allegato **Mod. 3**;

c) Provvedimento definitivo di concessione ed erogazione a saldo

La quota di contributo a saldo sarà erogata dietro presentazione del certificato comunale di fine lavori, della perizia giurata del direttore dei lavori a lavori ultimati di cui all'allegato **Mod. 4** nonché del Q.T.E. finale dell'intervento dopo l'emissione del provvedimento regionale di concessione definitiva del contributo.

Il provvedimento definitivo di concessione del contributo sarà emesso a favore del beneficiario sulla base dei requisiti oggettivi dell'intervento e dei requisiti soggettivi dei beneficiari.

Con tale provvedimento sarà stabilito l'esatto ammontare del contributo relativo all'intervento nonché l'importo del saldo o dell'eventuale recupero nel caso in cui sia stato erogato un contributo superiore a quello dovuto.

Il contributo definitivo non può complessivamente superare quello programmato

Per l'erogazione dell'ultima rata a saldo del finanziamento il soggetto attuatore dovrà produrre anche dichiarazione del Sindaco del Comune ove è localizzato l'intervento, attestante che non esistono motivi di decadenza dalla convenzione ex art. 35 legge 865/71.


B.4 Garanzie

Ogni singola erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto attuatore, di fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo stipulata con istituti abilitati nella quale devono essere inserite le condizioni particolari riportate nell'allegato **Mod. 1**.

Le polizze saranno svincolate, su richiesta della Regione, ad avvenuto rilascio dell'attestato relativo al possesso -alla data del contratto di locazione debitamente registrato- dei requisiti soggettivi dei beneficiari, successivamente al Nulla Osta regionale sul QE finale ed al verificarsi delle condizioni del finanziamento.

ALLEGATI:

- Mod. 1** SCHEMA DI CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA POLIZZA FIDEJUSSORIA
- Mod. 2** PERIZIA GIURATA DEL DIRETTORE DEI LAVORI A COMPLETAMENTO STRUTTURA (493/93)
- Mod. 3** PERIZIA GIURATA DEL DIRETTORE DEI LAVORI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI (179/92)
- Mod. 4** PERIZIA GIURATA DEL DIRETTORE DEI LAVORI A LAVORI ULTIMATI (493/93 e 179/92)
- Mod. 5** SPECIFICHE DI CAPITOLATO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO.
- Mod. 6** QUADRO TECNICO ECONOMICO PER PROGRAMMI ART. 9 LEGGE 493/93
- Mod. 7** QUADRO TECNICO ECONOMICO PER PROGRAMMI ART. 4 LEGGE 179/92



IMPRESE e COOPERATIVE

SCHEMA DI CONDIZIONI PARTICOLARI
PER LA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER I PROGRAMMI FINANZIATI

CONTRAENTE: IMPRESA o COOPERATIVA
ASSICURATO: REGIONE LAZIO

La Società
alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari di seguito precisate garantisce all'assicurato, fino alla concorrenza del massimale sottoindicato, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri concernenti la puntuale e tempestiva attuazione del programma costruttivo finanziato ai sensi dell'art.9 della legge n° 493/93 (ovvero dell'art. 4 della legge n° 179/92) di cui alle disposizioni contenute nelle direttive e nella convenzione che disciplinano la costruzione nel Comune di di edificio/o di edilizia residenziale pubblica di mq. di superficie complessiva, sito nel piano di zona lotto

Condizioni particolari (da inserire eventualmente in un'appendice, come parte integrante e sostanziale della polizza)

- A) Validità della polizza fino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione Lazio che sarà autorizzato dall'Assessorato competente in materia di edilizia residenziale pubblica;
- B) Espresa rinuncia da parte degli Istituti fidejudenti ad eccepire il decorso del termine di cui all'art.1957 del C.C. ed al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C.;
- C) Obbligo di corrispondere l'importo della garanzia a semplice richiesta della Regione Lazio;
- D) Inopponibilità all'Ente Regione di qualsiasi eccezione o riserva anche se fondata sul mancato pagamento dei premi da parte del contraente o su altre forme di inadempienza del medesimo nei confronti degli Istituti fidejudenti.



MOD. 2

Per interventi finanziati ai sensi dell'art. 9 della legge 493/93.

PERIZIA GIURATA DA DEPOSITARSI IN TRIBUNALE

Il sottoscritto

nella sua qualità di Direttore dei lavori del fabbricato/i sito in

località, piano di zona

finanziato ai sensi dell'art. 9 della legge 493/93 e successive modificazioni;

VISTA la concessione edilizia n° del

VISTA la denuncia delle opere in cemento armato effettuata ai sensi dell'art. 4 della legge 1086/71, depositata in data n. presso la competente Area decentrata dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici;

CONSIDERATO lo stato di avanzamento dei lavori del fabbricato di cui sopra;

D I C H I A R A

che i lavori di costruzione del fabbricato/i, di cui alla predetta concessione edilizia, sono pervenuti alla fase di completa realizzazione della struttura e della copertura e sono stati realizzati nel rispetto delle procedure, dei vincoli economici e tecnici, nonché dei requisiti stabiliti per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, secondo i dati metrici riportati nel quadro tecnico economico.

MOD. 3

Per gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 4 della legge 179/92.

PERIZIA GIURATA DA DEPOSITARSI IN TRIBUNALE

Il sottoscritto

nella sua qualità di Direttore dei lavori del fabbricato/i sito in

località, piano di zona

finanziato ai sensi dell'art. 4 della legge 179/92 e successive modificazioni;

VISTA la concessione edilizia n° del

VISTA la denuncia delle opere in cemento armato effettuata ai sensi dell'art. 4 della legge 1086/71, depositata in data n. presso la competente Area decentrata dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici;

CONSIDERATO lo stato di avanzamento dei lavori del fabbricato di cui sopra;

D I C H I A R A

che nell'esecuzione del fabbricato/i, di cui alla predetta concessione edilizia, si è raggiunto il % dei lavori di costruzione. I lavori vengono realizzati nel rispetto delle procedure, dei vincoli economici e tecnici, nonché dei requisiti stabiliti per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, secondo i dati metrici riportati nel quadro tecnico economico.



Per gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 9 della legge 493/93.
Per gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 4 della legge 179/92.

PERIZIA GIURATA DA DEPOSITARSI IN TRIBUNALE

Il sottoscritto

nella sua qualità di Direttore dei lavori del fabbricato/i sito in

località, piano di zona

finanziato ai sensi dell'art. 9 della legge 493/93 e successive modificazioni;
(ovvero)

finanziato ai sensi dell'art. 4 della legge 179/92 e successive modificazioni;

VISTA la concessione edilizia n° del

VISTO il certificato di collaudo delle strutture in c.a. depositato in data n.
presso la competente Area decentrata dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 7 della
legge 1086/71;

DICHIARA

che i lavori di costruzione del fabbricato/i di cui alla predetta concessione edilizia sono pervenuti alla fase di
completa realizzazione nel rispetto delle procedure, dei vincoli economici e tecnici, nonché dei requisiti
stabiliti per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, secondo i dati metrici riportati
nel quadro tecnico economico.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SPECIFICHE DI CAPITOLATO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO

1. IMPIANTO ELETTRICO TALE DA ABBATTERE L'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.

L'impianto dovrà essere studiato con uno schema e con un utilizzo di materiali tali da abbattere il più possibile l'inquinamento elettromagnetico prevedendo che:

- ogni punto luce deve avere una linea dedicata;
- debbono essere evitati punti luce al soffitto nelle zone notte per non farli corrispondere al letto del piano soprastante;
- i cavi di distribuzione della zona notte saranno del tipo schermato;
- debbono essere installati dei disgiuntori di rete, dedicando una linea separata, realizzata con cavo schermato, al frigorifero e alla caldaia di riscaldamento;
- i fili debbono essere arrotolati fra loro al momento dell'infilaggio, per ridurre il campo magnetico;
- le scatole saranno schermate con vernice conduttiva a base di grafite e messe a terra;
- gli elementi schermati saranno collegati ad un conduttore separato da quello di protezione dell'impianto;
- tutte le masse metalliche presenti saranno connesse alla linea di schermo con linee indipendenti.

2. IMPIANTO IDRICO DEL TIPO A RIUTILIZZO.

L'impianto idrico deve essere concepito collegato ai sistemi di depurazione a terra e di recupero delle acque piovane e grigie, per economizzare le risorse idriche; queste saranno riutilizzate, oltre che per i giardini, anche per uso domestico (scarico dei wc).

La distribuzione delle tubazioni di adduzione e smaltimento avverrà verticalmente in appositi vani ispezionabili posti in corrispondenza di bagni e cucine e lontano dalle zone di soggiorno; la distribuzione orizzontale sarà limitata ai singoli ambienti di servizio.

Tutte le tubazioni saranno isolate termicamente e acusticamente con materiale biologico.

3. PANNELLI SOLARI.

Fornitura e posa in opera di impianto "solare termico" monofamiliare autonomo per riscaldamento di acqua calda sanitaria, funzionante a circolazione naturale con doppio circuito di scambio termico.

I sistemi solari installati dovranno essere progettati e costruiti secondo gli standard di qualità certificata, secondo le caratteristiche e le prestazioni energetiche richieste dal Decreto 2 aprile 1998 pubblicato sulla G.U. 5 maggio 1998 n° 102.



Handwritten signature and initials, likely belonging to the official who signed the stamp.

QTE	Regione Lazio Urbanistica e Casa
-----	-------------------------------------

**Quadro Tecnico Economico per interventi
di edilizia residenziale pubblica**

NUOVE COSTRUZIONI

Art. 9 Legge 493/93 - Locazione a termine

IDENTIFICAZIONE DEL FINANZIAMENTO	
<input type="checkbox"/> Comune <input type="checkbox"/> IACP <input type="checkbox"/> Impresa di costruzione <input type="checkbox"/> Impresa cooperativa di produzione e lavoro <input type="checkbox"/> Consorzio di imprese <input type="checkbox"/> Cooperativa di abitazione <input type="checkbox"/> Consorzio di cooperative di abitazione <input type="checkbox"/> Privato <input type="checkbox"/> Ente	<input type="checkbox"/> Per la proprietà o la vendita <input type="checkbox"/> Per la locazione <input type="checkbox"/> Per la locazione con proprietà differita Contributo: <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> Codice regionale: <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERATORE			
Ragione Sociale		<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Sede legale - via		<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Cap	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	Comune	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO		
Comune	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Provincia
Comprensorio	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Località / via	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

DATI DI PROGRAMMA			
Progetto redatto da :		<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Approvato in commissione edilizia in data		<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Concessione edilizia n°	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	in data	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

<input type="checkbox"/> QTE iniziale	<input type="checkbox"/> QTE variante	<input type="checkbox"/> QTE finale
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

A) Differenziale di costo connesso alla qualità aggluntiva:

max 15% $\Sigma(a + b + c + d)$

a) Polizze postume decennali

4,00

b) Piano di qualità:

max 12 %

Soluzioni progettuali	4,00		
Durabilità dell'opera	3,00		
Elementi di qualificazione del fabbricato		max 9 %	
Cavedi ispezionabili	1,45		
Impianto elettrico	1,50		
Impianto idrico	1,00		
Bagni con aerazione diretta	3,00		
Pannelli solari	3,00		
Ascensori automatici	1,50		
Travi a spessore	1,50		
Fonti rinnovabili	3,00		
Predisposizione alla manutenzione facciate	1,00		
Impiego materiali costruttivi:		max 4 %	
A manutenzione limitata	4,00		
A durata illimitata	4,00		
Non derivati da sintesi chimica	4,00		
Materiali polirequisiti e/o polifunzionali	4,00		
Sperimentazione edilizia	3,00		

c) Programma di manutenzione:

max 4 %

Disegni impianti condominiali	1,00		
Disegni impianti alloggi	1,00		
Libretto d'uso parti condominiali	0,50		
Libretto d'uso alloggi	0,50		
Manuale manutenzione parti condominiali	0,50		
Manuale manutenzione alloggi	0,50		

d) Confort ambientale:

max 6 %

Confort acustico			
Isolamento acustico delle facciate	1,00		
Isolamento dai rumori d'impatto	1,00		
Isolamento dai rumori aerei tra i locali	1,00		
Verifica con sondaggio a campione in opera	1,00		
Confort igrometrico			
Rinnovo aria ambiente	2,00		

Costo di qualificazione (art. 10, C.M.)

B) Oneri complementari:

max 47 %

Acquisizione area, allacci, urbanizzazioni	25,00		
Spese tecniche e generali	20,00		
Prospezioni geognostiche e indagini archeologiche	6,00		
Intervento in zona sismica	7,00		
Tipologia onerosa	5,00		
Interventi in comuni h > m. 500 sim, insulari, etc.	6,00		

A + B <= 62 % di C.B.N.

Costo totale dell'intervento (C.M.)



CONSULENZA S.p.A. - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO													
N° unita	T ¹ fabbricato	Scala	Interno	Su Superficie utile	Snr superficie non residenziale			Sp superficie parcheggio <= 45% Su	Sc superficie complessiva (5)+ + 60% (9+10)	Costo totale alloggio (11) x C.T.N.	Prezzo di cessione	Canone di locazione annuo	
					balconi	cantine	organismo abitativo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
TOTALI													



Contributo concedibile

[Handwritten signatures and marks]

Inizio lavori il:

Fine lavori il:

IL PROGETTISTA
(firma e timbro)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(firma e timbro)

IL RICHIEDENTE
(firma e timbro)

VISTO REGIONALE

ATTESTATO REGIONALE



QTE	Regione Lazio Urbanistica e Casa
-----	-------------------------------------

**Quadro Tecnico Economico per interventi
di edilizia residenziale pubblica**

NUOVE COSTRUZIONI

Art.4 Legge 179/92 - Particolari categorie sociali

IDENTIFICAZIONE DEL FINANZIAMENTO	
<input type="checkbox"/> Comune <input type="checkbox"/> IACP <input type="checkbox"/> Impresa di costruzione <input type="checkbox"/> Impresa cooperativa di produzione e lavoro <input type="checkbox"/> Consorzio di imprese <input type="checkbox"/> Cooperativa di abitazione <input type="checkbox"/> Consorzio di cooperative di abitazione <input type="checkbox"/> Privato <input type="checkbox"/> Ente	<input type="checkbox"/> Per la proprietà o la vendita <input type="checkbox"/> Per la locazione <input type="checkbox"/> Per la locazione con proprietà differita Contributo: <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> Codice regionale: <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERATORE			
Ragione Sociale		<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Sede legale - via <input style="width: 100%;" type="text"/>			
Cap	<input style="width: 50px;" type="text"/>	Comune	<input style="width: 100px;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 50px;" type="text"/>		

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO		
Comune	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Provincia
Comprensorio	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Località / via	<input style="width: 100%;" type="text"/>	

DATI DI PROGRAMMA			
Progetto redatto da :	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Approvato in commissione edilizia in data	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Concessione edilizia n°	<input style="width: 100px;" type="text"/>	in data	<input style="width: 100px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> QTE iniziale	<input type="checkbox"/> QTE variante	<input type="checkbox"/> QTE finale	



2. Costo di gestione e manutenzione (C.B.N.)

A) Differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva: max 15% $\Sigma(a + b + c + d)$

a) Polizze postuma decennali	4,00		
-------------------------------------	------	--	--

b) Piano di qualità: max 12 %

Soluzioni progettuali	4,00		
Durabilità dell'opera	3,00		
Elementi di qualificazione del fabbricato max 9 %			
Cavèdi ispezionabili	1,45		
Impianto elettrico	1,50		
Impianto idrico	1,00		
Bagni con aerazione diretta	3,00		
Pannelli solari	3,00		
Ascensori automatici	1,50		
Travi a spessore	1,50		
Fonti rinnovabili	3,00		
Predisposizione alla manutenzione facciate	1,00		
Impiego materiali costruttivi: max 4 %			
A manutenzione limitata	4,00		
A durata illimitata	4,00		
Non derivati da sintesi chimica	4,00		
Materiali polirequisiti e/o polifunzionali	4,00		
Sperimentazione edilizia	3,00		

c) Programma di manutenzione: max 4 %

Disegni impianti condominiali	1,00		
Disegni impianti alloggi	1,00		
Libretto d'uso parti condominiali	0,50		
Libretto d'uso alloggi	0,50		
Manuale manutenzione parti condominiali	0,50		
Manuale manutenzione alloggi	0,50		

d) Confort ambientale: max 6 %

Confort acustico			
Isolamento acustico delle facciate	1,00		
Isolamento dai rumori d'impatto	1,00		
Isolamento dai rumori aerei tra i locali	1,00		
Verifica con sondaggio a campione in opera	1,00		
Confort igrometrico			
Rinnovo aria ambiente	2,00		

3. Costo di gestione e manutenzione (C.B.N.)

B) Oneri complementari: max 47 %

Acquisizione area, allacci, urbanizzazioni	25,00		
Spese tecniche e generali	20,00		
Prospezioni geognostiche e indagini archeologiche	6,00		
Intervento in zona sismica	7,00		
Tipologia onerosa	5,00		
Interventi in comuni h > m. 500 slm, insulari, etc.	6,00		


$A + B \leq 62 \% \text{ di C.B.N.}$

4. Costo di gestione e manutenzione (C.B.N.)



CONTRIBUTO CONSUNTIVO PER LA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO														
N° unità	Fabbricato	Scala	Interno	Su			Snr				Sp	Sc	Prezzo di cessione	canone
				alloggio	quota loc comuni	Sut	balconi	cantine	comuni	org. abit.				
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
TOTALI														

Contributo concedibile



[Handwritten signature]

Inizio lavori II:

Fine lavori II:

IL PROGETTISTA
Arch. P. Longo

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. P. Longo

IL RICHIEDENTE
Arch. P. Longo

VISTO REGIONALE

STATISTATO REGIONALE

